



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b)
D. Lgs. n. 50/2016**

**Affidamento dei Servizi cimiteriali
01/07/2021 – 30/06/2025 eventualmente
rinnovabili di un ulteriore quadriennio
C.I.G.**

Capitolato Speciale d'Appalto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI DI ACQUASANTA TERME EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E 63 D. LGS. n. 50/2016

PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2025
(eventualmente rinnovabili di un altro quadriennio)
CIG

Procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	4
ART. 2 – SERVIZI	4
ART. 3 – CARATTERE DEL SERVIZIO	6
ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	6
ART. 5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO	6
ART. 6 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 7 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE	7
ART. 8 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO	7
ART. 10 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI	8
CAPO II – SERVIZI	8
ART. 11 – SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA	8
11.1 – Tenuta Registri Cimiteriali	8
11.2 – Servizio di sorveglianza nei cimiteri comunali	8
11.3 – Reperibilità	8
11.4 – Apertura e chiusura dei cimiteri	9
11.5 – Custodia dei beni	9
ART. 12 – SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	9
12.1 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni/estumulazioni	11
12.2 – Traslazione di salme o di resti	11
ART. 13 – MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE	11
13.1 – Manutenzione ordinaria dei cancelli	12
13.2 – Pulizia	12
13.3 – Raccolta dei rifiuti	14
13.4 – Manutenzione aree a verde interne al cimitero	14
13.5 – Manutenzione aree a verde e parcheggio esterne al cimitero	15
13.6 – Verifica periodica stato manutentivo del verde	15
ART. 14 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE	15
CAPO III – SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE VARIE	15
ART. 15 – MANUTENZIONI	15
15.1 – Interventi particolari di manutenzione del verde	15
ART. 16 – MIGLIORIE VARIE	16
CAPO IV – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI	16
ART. 17 – INFORTUNI E DANNI	16
ART. 18 – RESPONSABILITÀ	16

ART. 19 – DENUNCIA INCONVENIENTI	17
ART. 20 – DOTAZIONE E MEZZI	17
ART. 21 – PERSONALE IMPIEGATO	17
ART. 22 – RAPPORTO DI LAVORO – CLAUSOLA SOCIALE	18
ART. 23 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	18
ART. 24 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI – PIANI DI SICUREZZA	19
ART. 25 – REPERIBILITÀ STRAORDINARIA	20
ART. 26 – DISINFESTAZIONE ED USO DEI PRODOTTI CHIMICI	20
ART. 27 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI	20
ART. 28 – CONTROLLI	20
ART. 29 – ESECUZIONE D’UFFICIO	21
ART. 30 – SUBAPPALTO	21
ART. 31 – PENALITÀ	21
31.1 – Mancata realizzazione delle migliorie di cui all’art. 16 del capitolato	21
ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 33 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE	23
ART. 34 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE	23
ART. 35 – SCIOPERO	23
ART. 36 – GARANZIA DEFINITIVA	23
ART. 37 – SPESE CONTRATTUALI	23
ART. 38 – CONTROVERSIE	23
ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI	24
ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI	24

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato speciale regola l'affidamento dei servizi cimiteriali per le strutture site in Acquasanta Terme, nelle seguenti frazioni:

- Capoluogo
- Capo di Rigo
- Peracchia
- Favalanciata (inagibile)
- Quintodecimo
- San Vito (inagibile)
- Arli
- San Martino
- Fleno
- San Gregorio
- Roccamontecalvo
- Vosci
- Paggese –Luco
- Tallacano (inagibile – messo in sicurezza)
- Collefalciano
- Piedicava
- Umito (Pozza partigiano)
- Pito

Le strutture cimiteriali per i quali è previsto l'affidamento dei servizi in concessione sono 18 che comprendono il cimitero principale sito nel Capoluogo, i 17 cimiteri delle frazioni minori di cui alcuni "praticamente dismessi"; sia nei cimiteri siti nelle frazioni minori che in quelli inagibili si deve garantire, per i primi, comunque la manutenzione ordinaria delle strutture e manufatti nonché la regolare tenuta degli spazi verdi. Nei cimiteri inagibili si deve garantire un minimo di manutenzione delle aree verdi.

Il concessionario dovrà inoltre attenersi agli standard previsti da PAN GPP, ovvero per i lavori, servizi e le forniture oggetto del presente affidamento e/o compresi nello stesso, rispettando i **Criteri Minimi Ambientali (CAM)** vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM del "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare"

ART. 2 – SERVIZI

I servizi oggetto del presente affidamento - obbligatoriamente svolti nel rispetto del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 "Regolamento di polizia Mortuaria", della Legge 130 del 30.3.2001, della Legge Regionale n. 3 del 1 febbraio 2005 del Regolamento Regionale n. 3 del 09 febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2008, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/03/2009 e, da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/07/2012 - sono i seguenti.

Il presente capitolato disciplina le seguenti attività:

A) Custodia, pulizia e rapporti con l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune:

- Servizio di custodia del cimitero del Capoluogo;
- Apertura e chiusura degli altri cimiteri agibili;
- Servizi di pulizia delle aree cimiteriali interne ed esterne di pertinenza dei cimiteri comunali;
- Gestione delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali, preliminari allo smaltimento;
- Accertamento e riscossione delle tariffe cimiteriali;
- Collaborazione con l'Amministrazione per la:
 - Gestione archivio dati informatizzato;

- Gestione informatizzata planimetrie;
- Censimento delle sepolture;
- Assegnazione posti salma.

B) Servizi cimiteriali propriamente intesi:

- inumazione diretta salma
- esumazione della salma dopo il periodo di inumazione prescritto dalla legge e deposito resti mortali in ossario comune (a carico dell'ente)
- esumazione della salma dopo il periodo di inumazione prescritto dalla legge e deposito resti mortali in loculo cimiteriale
- esumazione di salma dopo il periodo di inumazione prescritto dalla legge e tumulazione della cassettona contenenti i resti mortali in loculo di cappellina privata
- tumulazione di salma o resti mortali in loculi cimiteriali
- tumulazione resti mortali ossario cimiteriale
- tumulazione salma o resti mortali in loculo privata
- tumulazione resti mortali in ossario di cappellina privata
- tumulazione salma o resti mortali provenienti da altri Comuni in loculo cimiteriale.
- tumulazione salma o resti mortali provenienti da altri Comuni in loculi di cappellina privata
- tumulazione salma o resti mortali provenienti da altri Comuni in ossario di cappellina privata
- estumulazioni di salma da loculo cimiteriale ed inumazione per il prescritto deposito 5 anni per l'eventuale riduzione
- estumulazioni di salma da loculo cimiteriale ed inumazione per il prescritto deposito 5 anni per l'eventuale riduzione
- estumulazioni di salma da loculo di una cappellina privata ed inumazione per il prescritto deposito 5 anni per l'eventuale riduzione
- estumulazioni di salma per riduzione e conseguente tumulazione nella cassettona contenente i resti mortali in loculo nell'ambito dello stesso cimitero.
- estumulazioni di salma per riduzione e conseguente tumulazione nella cassettona contenente i resti mortali in cappellina privata nell'ambito dello stesso cimitero
- estumulazioni di salma da loculo di una cappellina privata e relativa tumulazione in altro loculo cimiteriale, nell'ambito dello stesso
- estumulazione di salma o resti mortali da loculo cimiteriale, per il trasferimento in altro comune
- estumulazione - Condizionamento
- estumulazioni di salma dal loculo, traslazione e relativa tumulazione in loculo
- estumulazione di salma dal loculo di un cimitero, traslazione e relativa tumulazione in loculo di altro cimitero
- estumulazione di salma dal loculo di una cappellina privata, traslazione e relativa tumulazione in loculo di altro cimitero, nell'ambito dello stesso territorio comunale
- estumulazioni di cassettona contenenti resti mortali dal loculo, traslazione e relativa tumulazione in altro loculo, nell'ambito dello stesso cimitero.
- estumulazione di cassettona contenenti resti mortali da loculo di un cimitero traslazione e relativa tumulazione in loculo di altro cimitero nell'ambito del territorio comunale.
- ricognizione (verifica interna del loculo)
- trasporto in discarica per rifiuti di categoria speciale (legno, zinco e resti cimiteriali) resti mortali/ossei
- ripristini igienici

C) Manutenzioni e migliorie varie

interventi vari di manutenzione ordinaria-straordinaria (quest'ultima da concordarsi con l'Amministrazione) presso i cimiteri che la ditta aggiudicataria, nell'ambito del servizio affidato, dovrà effettuare a propria cura e spese senza ricevere alcun compenso aggiuntivo oltre ai corrispettivi stabiliti per l'espletamento dei servizi di cui al punto A).

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi saranno i seguenti:

- Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali (manutenzioni edili, idrauliche, ecc.);
- Manutenzione delle aree verdi interne ed esterne di pertinenza dei cimiteri comunali;
- Interventi oggetto dell'offerta tecnica.

ART. 3 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

Sono considerate cause di forza maggiore, evenienze naturali quali alluvioni, trombe d'aria, eccesso di nevicate, terremoti.

È fatto divieto al personale della ditta aggiudicataria eseguire dei lavori per conto terzi all'interno dei cimiteri.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è stabilita in anni quattro a decorrere dall'01/07/2021 al 30/06/2025 eventualmente rinnovabili di un ulteriore quadriennio.

I prezzi applicati dall'impresa concessionaria dovranno essere mantenuti tali per l'intera durata contrattuale, salvo modifiche delle tariffe cimiteriali approvate con delibera di Giunta comunale.

L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo, alla scadenza del contratto, di continuare ad effettuare i servizi cimiteriali alle condizioni convenute, in gestione provvisoria, fino a quando il Comune di Acquasanta Terme non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto, a seguito dell'esperimento di una nuova procedura ad evidenza, e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'aggiudicatario è obbligato a prorogare il contratto medesimo alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.

ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'affidamento per l'intera durata contrattuale è riassunto nella seguente tabella

Importo a base di gara 1 annualità (soggetto ad offerta al ribasso)	Importo a base di gara per 4 anni (canone concessorio soggetto a ribasso)	Importo annuale presunto per incasso tariffe servizi cimiteriali	Importo presunto per incasso tariffe servizi cimiteriali (4 anni)	Importo a base di gara (canone concessorio soggetto a ribasso + incasso tariffe)	TOTALE importo 4 anni iva inclusa
€ 16.500,00	€ 66.000,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00	€ 90.000,00	€ 109.800,00
Eventuale rinnovo per altri 4 anni	€ 132.000,00		€ 48.000,00	€ 180.000,00	€ 219.600,00

Eventuali servizi non regolati dal presente capitolato potranno essere concordati tra l'Amministrazione Comunale e la ditta affidataria.

La Ditta aggiudicataria:

a) introiterà direttamente dagli utenti i corrispettivi per le prestazioni cimiteriali nella misura determinata con deliberazione G.C. n. 46 del 15/05/2014;

b) percepirà un corrispettivo fisso annuale erogato dall'Ente, determinato in sede di procedura negoziata in ragione del ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Il pagamento del canone di cui al punto b) da parte dell'Ente avverrà in rate mensili posticipate previo accertamento della regolarità contributiva.

L'ultima mensilità dell'anno (giugno di ogni anno) verrà saldata previa presentazione di rendiconto sulle operazioni cimiteriali effettivamente svolte nel corso dell'anno appena terminato.

Il compenso sarà liquidato previa verifica sulla regolarità del servizio in generale.

Le prestazioni di cui alla precedente lettera b) verranno fatturate dall'impresa aggiudicataria al richiedente sulla base delle tariffe stabilite dal Comune. Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti a tale titolo tra l'impresa e l'avente causa, salvo il controllo delle tariffe applicate agli utenti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali.

L'aggiudicatario dovrà assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della concessione, sia l'applicazione dell'elenco tariffe cimiteriali stabilito con appositi atti deliberativi, anche nel caso di modifiche delle quantità e delle superfici derivanti da eventuali ampliamenti delle strutture cimiteriali nel corso della vigenza contrattuale. In relazione agli ampliamenti che i cimiteri potranno subire, l'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di estendere il servizio anche alle nuove zone, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, forniture di materiali e loro lavorazione, carico trasporto e scarico, e quant'altro sia necessario per effettuare il servizio a perfetta regola d'arte.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa).

Art. 6 - INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'inizio delle prestazioni in concessione avverrà di regola successivamente o contestualmente alla stipula del contratto di affidamento.

L'Amministrazione Comunale comunque si riserva la facoltà di procedere alla suddetta consegna dei servizi anche in pendenza della stipula del contratto di concessione. L'impresa aggiudicatrice con la presentazione dell'offerta si impegna ad accettare detta consegna anticipata.

È obbligo dell'impresa accettare la consegna dei cimiteri ove devono essere espletati i servizi oggetto di concessione, in qualsiasi condizione si trovino all'atto dell'affidamento, essendo previsto che il concessionario stesso, prima della presentazione della propria offerta, abbia preso visione dello stato di fatto dei cimiteri stessi.

Art. 7 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Il concessionario provvederà ai sensi degli art. 93 e 226 del D. Lgs. 267/2000, ad effettuare una rendicontazione delle somme introitate direttamente a titolo di tariffe cimiteriali, nonché delle spese sostenute per le utenze e le tasse. Il suddetto rendiconto dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 – trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria - e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri stabiliti dal disciplinare di gara.

ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 5 sarà liquidato in rate mensili posticipate.

Tali corrispettivi verranno liquidati alla ditta affidataria entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi o dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ufficio Servizi Demografici – Servizi Cimiteriali.

ART. 10 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI

Il soggetto affidatario dovrà provvedere a tenere aperti al pubblico i cimiteri di cui all'articolo 1 del presente capitolato tutti i giorni della settimana con i seguenti orari di apertura (cfr. Ordinanza sindacale n. 19 del 06.04.2021), salvo diversa disposizione dell'Amministrazione:

Periodo 1° ottobre – 30 aprile: dalle ore 08.00 alle ore 17:00

Periodo 1° maggio – 30 settembre: dalle ore 08.00 alle ore 19.00

Tutti i servizi e le prestazioni previste dovranno essere eseguiti negli orari sopra indicati.

Le operazioni di chiusura del cimitero dovranno essere precedute da un sopralluogo tale da accertare la non presenza di persone all'interno del cimitero fino a trenta minuti dopo l'orario di chiusura previsto, eccetto che in presenza del cancello automatizzato dotato di appositi apparecchi acustici di richiamo degli utenti.

CAPO II – SERVIZI

Art. 11 - SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA

L'impresa aggiudicataria ha la responsabilità della custodia dei cimiteri. A tal fine, deve organizzare il servizio in modo da assicurare le seguenti attività:

- tenuta Registri Cimiteriali;
- sorveglianza dei cimiteri comunali;
- reperibilità;
- apertura e chiusura del cimitero del Capoluogo;
- custodia dei beni.

Art. 11.1 Tenuta Registri Cimiteriali

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla tenuta dei Registri Cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. Nei Registri Cimiteriali il concessionario deve annotare, tempestivamente, tutte le operazioni cimiteriali (salme in ingresso, in uscita, transito esumazioni/estumulazioni, etc.). Il concessionario deve, altresì, aggiornare i Registri con l'annotazione di tutte le variazioni intervenute. I Registri Cimiteriali devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo. In ogni caso, è fatto obbligo al concessionario consegnare, al 31 dicembre di ogni anno, i Registri Cimiteriali su supporto cartaceo opportunamente sottoscritti e numerati. Tale attività è onere del concessionario.

Il concessionario collabora con l'Amministrazione nell'utilizzo dell'apposito programma informatizzato che verrà acquisito dall'Ente ove saranno trasferiti tutti i dati relativi alle consistenze dei cimiteri, ai loculi ed alle concessioni

Art. 11.2 Servizio di sorveglianza nei cimiteri comunali

Il concessionario deve organizzare un servizio di sorveglianza in tutti i cimiteri comunali attraverso periodici ma costanti controlli, secondo le necessità riscontrate.

Art. 11.3 Reperibilità

Il concessionario deve garantire un servizio di reperibilità, per tutto l'anno, per tutti i cimiteri del Comune di Acquasanta Terme in grado di garantire la presenza per la sistemazione della salma nel posto assegnato dall'Amministrazione Comunale o per lo svolgimento di funerale.

Il concessionario, tramite il proprio addetto reperibile deve recarsi sul posto o all'ufficio presso la sede comunale, secondo la richiesta inoltrata, entro un'ora dalla chiamata e deve essere in grado di

risolvere le criticità e/o le problematiche presenti, informandone tempestivamente il competente Ufficio comunale.

Ogni cimitero del comune dovrà essere dotato di apposito cartello in cui sia ben evidenziato il numero telefonico a cui rivolgersi in caso di necessità e per richieste urgenti.

Art. 11.4 Apertura e chiusura dei cimiteri

Il concessionario deve garantire l'apertura/chiusura dei cimiteri, secondo gli orari previsti di cui all'art. 10.

Si precisa che l'orario invernale viene attivato con l'ora solare e conseguentemente l'orario estivo con l'ora legale.

L'Impresa dovrà inoltre garantire l'apertura, chiusura e presenza del proprio personale in tutti i casi di urgenza e necessità.

Il cimitero del Capoluogo sarà dotato, a seguito dell'aggiudicazione del presente affidamento, a cura e spese dell'aggiudicatario, di un sistema automatizzato di apertura/chiusura mentre nei cimiteri più piccoli dislocati nelle frazioni l'apertura/chiusura dei cancelli resterà manuale.

Il concessionario deve, altresì, controllare l'apertura/chiusura dei cancelli, sia manuali sia, eventualmente, automatizzati, negli orari previsti, nel cimitero sito nel Capoluogo e attivarsi, in caso di malfunzionamento degli stessi, in modo da consentire, a seconda dei casi, l'apertura o la chiusura dei cimiteri.

Il concessionario deve, altresì, provvedere a programmare, periodicamente (per esempio, cambio orario invernale/estivo, ora solare/legale anche su richiesta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune), l'orologio del sistema automatizzato di ogni singolo cancello.

All'ingresso del cimitero la ditta aggiudicataria, su indicazione dell'Amministrazione comunale, posizionerà cartelli con l'indicazione dei comportamenti vietati nei cimiteri, ivi inclusi quelli prescritti dalla normativa e dai protocolli per il contrasto della diffusione del COVID-19. Nelle stesse verranno indicati i riferimenti telefonici del personale del soggetto affidatario a cui rivolgersi per richieste urgenti.

Art. 11.5 Custodia dei beni

Spetta al concessionario la custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei beni oggetto della concessione, con le responsabilità connesse (civili e penali), soprattutto in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti e degli addetti. In particolare, il concessionario è responsabile dei danni a cose e persone derivanti dai beni in custodia.

Art. 12 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

La Ditta concessionaria dovrà garantire i servizi come di seguito indicati e meglio descritti all'art. 2 lett. B):

a) INUMAZIONI

Tale operazione comprende i seguenti lavori:

- tracciamento della fossa con osservanza delle misure e distanze di rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 285/10.9.1990;
- scavo fossa a mano e/o con mezzo meccanico;
- inumazione feretro e rinterro, formazione del tumulo di terra sovrastante, carico della terra in eccedenza su idoneo mezzo, trasporto e stesa sul luogo indicato dal custode del cimitero.

Prima di procedere allo scavo, la ditta appaltatrice dovrà, a propria cura e spese, provvedere, nel modo e con i mezzi che considererà più opportuni, a salvaguardare sia l'integrità strutturale che ornamentale delle tombe circostanti l'area oggetto dello scavo.

La fossa dovrà essere ultimata e predisposta per il ricevimento del feretro almeno un'ora prima dell'entrata in cimitero della salma.

Dovrà inoltre essere opportunamente protetta con idonee attrezzature da eventuali smottamenti di terreno dall'inizio dello scavo fino al termine dell'inumazione.

Entro 7 giorni dall'inumazione dovrà essere posto un cippo con targhetta secondo quanto stabilito dall'art.70 comma 1 e 2 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, un telaio di legno e garantito il rabbocco delle fosse

stesse necessario a causa del compattamento del terreno, sino alla posa della tomba definitiva, comunque non oltre il primo anno dall'inumazione.

b) ESUMAZIONI

Tale operazione comprende la demolizione completa dei manufatti (utilizzando semplici attrezzature e/o mezzi meccanici) che costituiscono la struttura della tomba e della sepoltura, la lapide, l'ornamento marmoreo, il basamento della stessa ed eventuali manufatti sottostanti il piano campagna qualunque sia la composizione e la dimensione volumetrica degli stessi, la ditta pertanto in nessun caso ha diritto ad una maggiorazione del prezzo offerto per l'esumazione stessa.

Lo scavo della fossa dovrà essere eseguito rispettando le prescrizioni citate in precedenza per l'inumazione, poi saranno raccolti i resti mortali rinvenuti con deposito nell'ossario comune oppure su precisa richiesta, saranno raccolti in una cassetta di zinco (fornita a cura e spese dell'aggiudicatario) da tumulare nell'ossario individuale, rinterro della fossa priva di qualsiasi materiale o rifiuto cimiteriale.

I materiali inerti di risulta quali calcestruzzo, muratura e marmo, e i rifiuti cimiteriali quali rifiuti lignei, parti di vestiario e zinco, dovranno essere smaltiti a cura dell'aggiudicatario a norma di legge;

c) TUMULAZIONI

Sono le operazioni d'inserimento del feretro, della cassetta di resti o urna cineraria nel loculo, loculo-ossario o nicchia per urne cinerarie, qualsiasi sia la fila assegnata, utilizzando, se del caso, alza feretri o altre particolari attrezzature che in base alle esigenze operative dovranno essere fornite dalla ditta stessa.

I lavori da eseguire sono i seguenti: rimozione accurata del sigillo in marmo di chiusura loculo, (operazione a cura e spese della ditta solo per loculi, loculi-ossario o nicchie per urne cinerarie comunali, per sigillo in marmo di cappellina familiare, l'onere è a carico del concessionario, che al termine provvederà anche alla ricollocazione definitiva, asporto della piastra in c.a., se presente all'interno del loculo, introduzione del feretro, chiusura del loculo con erezione di muretto in mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, intonacatura della parete esterna, nel caso la chiusura sia stata fatta con mattoni o altro materiale laterizio, nel caso si stata invece utilizzata per la chiusura del loculo una piastra di cemento armato prefabbricato, questa deve essere accuratamente sigillata con malta di cemento lungo tutto il suo perimetro, tutti i materiali necessari alla realizzazione di quanto richiesto per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, sono a carico della Ditta che dovrà provvedere al loro acquisto, trasporto, scarico e conservazione in loco.

Sulla parete esterna intonacata o grezza deve essere subito scritto con gesso, grafite o altro mezzo idoneo il nome e cognome della salma appena tumulata.

d) ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Comprendono la demolizione del muretto in mattoni o l'asporto della piastra in c.a., previa accurata rimozione del sigillo in marmo (per cappellina di famiglia, l'onere è a carico del concessionario), estrazione del feretro e abbassamento a terra dello stesso, eventuale deposizione dello stesso in mezzo funebre o apertura cassa principale e secondaria in zinco, riduzione e raccolta resti (cassetta di zinco compresa, se i resti non verranno destinati all'ossario comune), ogni onere compreso per il montaggio e l'utilizzo di idonea impalcatura o alzaferetri, secondo le esigenze operative, pulizia accurata del luogo e dei loculi circostanti, smontaggio ed accantonamento di tutte le attrezzature utilizzate. I materiali inerti di risulta quali calcestruzzo, muratura e marmo, e i rifiuti cimiteriali quali rifiuti lignei, parti di vestiario e zinco, dovranno essere smaltiti a cura dell'aggiudicatario a norma di legge;

e) ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE NEGATIVA

Dette operazioni includono, oltre alle operazioni in precedenza descritte per l'esumazione e l'estumulazione, lo scavo di una nuova fossa in apposito campo, la fornitura e lo spargimento all'interno della sepoltura di adeguate sostanze biodegradanti o soluzioni enzimatiche idonee a favorire la scheletrizzazione della salma, la ricollocazione del coperchio in legno della cassa, previo spostamento dell'eventuale telo in nylon, il rinterro della fossa, l'eventuale ricollocazione della sola lapide verticale, la formazione del tumulo di terra sopra la sepoltura la fornitura di un cippo con targhetta.

La completa pulizia delle tombe e/o monumenti circostanti, compreso il carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali rinvenuti dalla demolizione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Detti servizi saranno svolti in regime di esclusività e con le modalità di cui al presente capitolato comunque osservando la normativa nazionale e regionale in materia, nonché il Regolamento comunale da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19.07.2012.

Art. 12.1 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni/estumulazioni

Il recupero, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni/estumulazioni deve essere conforme alla normativa prevista dal D.P.R. 15.7.2003 n. 254 e dal D. Lgs. n. 152/2009.

I rifiuti cimiteriali derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere raccolti con le necessarie precauzioni e con dimensioni e modalità tali da favorire il loro inserimento in idonei contenitori per il loro stoccaggio e deposito provvisorio in area appositamente individuata e dovranno recare la scritta : “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni - LEGNO” e “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni – IMBOTTITURE e INDUMENTI”. Quando i contenitori saranno riempiti il soggetto affidatario dovrà concordare con ditte autorizzate che eseguono la raccolta di tali rifiuti le modalità per il ritiro e il successivo conferimento ad apposito impianto autorizzato.

Nel caso invece di resti metallici di casse a base di zinco, gli stessi dovranno essere diligentemente disinfettati, asciugati e raccolti in appositi contenitori per il loro stoccaggio e deposito provvisorio in area appositamente individuata e dovranno recare la scritta : “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni - ZINCO”.

Quando i contenitori saranno riempiti il soggetto affidatario dovrà concordare con ditte autorizzate che eseguono la raccolta di tali rifiuti le modalità per il ritiro e il successivo conferimento ad apposito impianto autorizzato.

Di tutti i rifiuti smaltiti dovrà essere rilasciato al competente Ufficio comunale il relativo formulario, comprensivo dei codici CER e quant'altro necessario.

Lapidi, statue, cordoni di marmo, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale dovranno essere smaltiti a cura del soggetto affidatario in impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e nel più breve tempo possibile.

Art. 12.2 – Traslazioni di salme o di resti

Per traslazione si intende lo spostamento di una salma o di resti mortali da un posto ad un altro.

Tale spostamento può avvenire all'interno dei cimiteri o per il trasferimento della salma in altro Comune.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- Individuazione della tomba, colombaro o altro in cui è sepolta la salma o i resti da traslare;
- Lo spostamento del monumento è a carico del concessionario della tomba;
- Demolizione del tavolato o altro, apertura della tomba, cripta, colombaro;
- Asporto della salma o dei resti;
- Verifica delle condizioni di integrità della cassa, in caso di non idoneità spostamento della cassa in un nuovo contenitore adeguato secondo le norme in vigore;
- Trasporto nel luogo di nuova sepoltura (all'interno del cimitero) o caricamento, sul mezzo di trasporto per quelle salme che debbono essere trasportate in altro cimitero o altro Comune (in quest'ultimo caso previa consegna della documentazione amministrativa di autorizzazione al trasporto);
- Preparazione della nuova sede di sepoltura (posto a terra, tomba, colombaro o cappella, celletta ossario) secondo quanto già previsto negli articoli precedenti;
- Chiusura della sepoltura di provenienza;
- Allontanamento del materiale di risulta e bonifica della zona circostante;
- Chiusura della tomba, colombaro, posto a terra, celletta ossario, di destinazione secondo le norme già previsto negli articoli precedenti;
- Allontanamento del materiale di risulta dal posto di destinazione e risanamento della zona e relativo smaltimento.

ART. 13 – MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in maniera continuativa, per tutta la durata del presente appalto, la manutenzione ordinaria secondo le modalità di seguito specificate.

La Ditta concessionaria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori, forniture e quanto altro, per mantenere i cimiteri in condizioni ottimali di conservazione e decoro.

Per tali lavori di manutenzione si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riparazioni, rinnovamento, sostituzione di finiture;

- riparazione e verniciatura di cancelli, ringhiere e infissi metallici; imbiancature;
- lavori di piccola manutenzione sui manufatti ed aree di pertinenza;
- posa in opera di ghiaino;
- controllo e taglio, compreso eventuale uso di sostanze diserbanti dietro regolare autorizzazione da parte degli organi competenti, dell'erba all'interno ed all'esterno delle aree cimiteriali o altre indicate dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà altresì provvedere ad effettuare il controllo periodico dello stato di manutenzione delle scale metalliche in dotazione nei cimiteri eseguendo quei controlli di sicurezza necessari al mantenimento del livello di prestazioni della scala stessa.

Il concessionario deve procedere, in autonomia o a richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale o dei Servizi Cimiteriali, alle verifiche e al monitoraggio dello stato funzionale di tutti gli impianti/strutture all'interno dei cimiteri e delle aree di pertinenza.

Tutte le verifiche sono da intendersi comprese nel canone corrisposto al concessionario. Qualora il concessionario ravvisi situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità, che interessino anche strutture private, è obbligato a intervenire immediatamente, in modo da eliminare il pericolo o danno incombente (per esempio, con apposita cartellonistica, transenne, barriere, limitazioni di transito, demolizioni parziali).

Nel caso di possibile pericolo originato da strutture private (monumenti, lapidi, etc.), il concessionario ha l'onere di comunicare al competente Ufficio comunale la circostanza al fine di consentire il rintraccio dei familiari/aventi titolo, cui spetta il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza.

Dalle verifiche suddette, il concessionario individua le attività di manutenzione che deve eseguire a proprio carico e gli interventi (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, etc.) che deve segnalare con tempestività al competente Ufficio comunale (Tecnico ovvero Servizi Cimiteriali), in modo tale che l'Ufficio possa procedere alla relativa programmazione e pianificazione.

La manutenzione ordinaria consiste nel ripristino e/o sostituzione degli elementi. Il concessionario deve provvedere alla manutenzione sia preventiva, a seguito dell'attività di verifica e monitoraggio, sia in caso di guasto e/o malfunzionamento degli impianti/strutture. Le attività da effettuare sono le seguenti:

- verifica e manutenzione impianto idrico;
- verifica e manutenzione impianto idrico-sanitario;
- verifica e manutenzione impianto fognario;
- verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- verifica e manutenzione cancelli manuali/automatizzati;
- verifica e manutenzione campi di sepoltura;
- verifica e manutenzione vialetti;
- verifica e manutenzione attrezzature;
- verifica edile: edifici, i corpi di fabbrica (loculi, ossarini, etc.), i muri di cinta, le vie di accesso, i viali, i percorsi pavimentati, etc., presenti nei cimiteri, nelle aree di pertinenza e nei parcheggi.

Art. 13.1 – Manutenzione ordinaria dei cancelli

Sarà compito del soggetto affidatario verificare il corretto funzionamento dei cancelli automatici e provvedere alla loro manutenzione ordinaria, comprese le variazioni di temporizzazione automatica in relazione agli orari estivo ed invernale. In caso di malfunzionamento o di altro arresto dei cancelli la stessa provvederà a darne comunicazione all'Ufficio cimiteriale per gli interventi opportuni.

L'affidatario del servizio provvederà a esporre, all'esterno dei cimiteri, un cartello con i recapiti telefonici dei suoi operatori cui spetterà il compito di provvedere in tempi brevi al ripristino del corretto funzionamento dei cancelli anche in orario di chiusura del cimitero.

Art. 13.2 – Pulizia

Lo svolgimento del servizio di pulizia comprende:

- a) la pulizia 1 volta a settimana nel cimitero del Capoluogo dei servizi igienici - che dovrà comprendere anche la fornitura di carta igienica, sapone liquido ecc. -, delle aree di pertinenza e dei parcheggi, con sostituzione dei sacchetti di plastica e conferimento dei rifiuti ai punti di raccolta;
- b) la pulizia dei viali, degli spazi tra le tombe, dei portici, dei colombari, dei locali presenti nei cimiteri di ogni altro spazio comune o struttura cimiteriale comunale, una volta al mese per il cimitero del Capoluogo, una volta l'anno per gli altri cimiteri;
- c) al fine di mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici dei cimiteri la rastrellatura, aspirazione, raccolta di rifiuti, foglie caduche, aghi di pino, etc. in tutte le superfici, percorsi in ghiaio e a verde (per esempio, campi inumazione, giardini e aiuole) dei cimiteri, aree di pertinenza e parcheggi e conferimento nei punti di raccolta; una volta al mese per il cimitero del Capoluogo, una volta l'anno per gli altri cimiteri;
- d) la raccolta dei fiori appassiti e accessori (per esempio, corone e nastri) lasciati sulle tombe a seguito del rito funebre e/o solennità e loro conferimento nei punti di raccolta ogni qual volta sia necessario;
- e) spazzatura di tutte le superfici pavimentate (in cemento, autobloccanti, asfalto, terra battuta, pietra, cotto, etc.), coperte e scoperte, all'interno dei cimiteri, nelle aree di pertinenza, nelle cappelle cimiteriali, locali magazzino, depositi, ripostigli, sottoscala, annessi, percorsi pedonali/carrabili, vialetti, marciapiedi, scale, pianerottoli, rampe, servizi igienici, viali, piazzole, gallerie, portici, logge, terrazze, etc.
- f) lavaggio di tutte le superfici pavimentate all'interno dei cimiteri, nelle aree di pertinenza, nei parcheggi, locali adibiti al culto, cappelle cimiteriali, deposito salme, locali magazzino, depositi, ripostigli, sottoscala, annessi, spogliatoi, percorsi pedonali/carrabili, vialetti, marciapiedi, scale, pianerottoli, rampe, servizi igienici, viali, piazzole, gallerie, portici, logge, terrazze; una volta al mese per il cimitero del Capoluogo, una volta l'anno per gli altri cimiteri
- g) sanificazione, igienizzazione di servizi igienici compresi pavimenti, piastrelle, apparecchi sanitari, rubinetteria, arredi, finestre, porte interne ed esterne, etc. una volta l'anno;
- h) spolveratura e deragnatura di pareti, soffitti, volte, travi, vele, rampe di scale, apparecchi luminosi, cancelli, ringhiere, parapetti, etc. una volta l'anno;
- i) pulitura di bacheche e punti informativi, compresa rimozione/sostituzione di avvisi e manifesti deteriorati o superati; quando è necessario;
- j) eliminazione degli escrementi di volatili (compreso guano di piccioni) e disinfezione di tutti i luoghi e superfici interessate; una volta al mese per il cimitero del Capoluogo, una volta l'anno per gli altri cimiteri;
- k) derattizzazione e disinfestazione (da vespe, calabroni, zanzare, etc.);
- l) spalatura di neve e spargimento di apposito prodotto antigelo quando sia necessario all'interno dei cimiteri;
- m) pulizia di zanelle, caditoie di raccolta delle acque meteoriche, griglie dei punti di approvvigionamento acqua, etc.;
- n) estirpazione e asportazione di erbe, muschi, licheni ove necessario;
- o) il ripristino del ghiaietto sui viali, quando e dove necessario.

Le attività di pulizia devono essere eseguite con macchinari e attrezzature idonee e/o a mano per le superfici difficilmente raggiungibili.

Il concessionario deve procedere a pulizie generali e straordinarie, in occasione della commemorazione dei defunti, delle festività di Natale e di Pasqua, comprendenti le attività di cui alle lettere precedenti.

Il concessionario deve svolgere le operazioni di pulizia, possibilmente, in orari in cui il flusso del pubblico è minore, prestando attenzione a non creare disagio e intralcio agli utenti e garantendo sempre la sicurezza dei luoghi, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.

Restano a carico del concessionario le spese per la fornitura dell'attrezzatura necessaria, dei prodotti per le pulizie, del materiale di consumo (per esempio, stracci, scope, spazzoloni, spugne, secchi) e del materiale di rifornimento di tutti i servizi igienici (carta igienica, sapone liquido, salviette etc.).

È fatto divieto, per la pulizia dei pavimenti, utilizzare cere o prodotti che rendono le superfici sdruciolevoli.

Art. 13.3 – Raccolta dei rifiuti

Il soggetto affidatario dovrà promuovere adeguate iniziative per favorire, da parte del pubblico, all'interno dei cimiteri, la raccolta in forma differenziata dei rifiuti derivanti dalle operazioni di deposito fiori o altro sulle sepolture, al fine di garantire una precisa divisione per classi merceologiche omogenee.

Eventuali variazioni nelle modalità di conferimento che si rendessero necessarie per sopravvenuti motivi saranno verificate e concordate con il competente Ufficio Comunale.

La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta, dal concessionario, garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento a quei rifiuti che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione (per esempio, i rifiuti provenienti da esumazione/estumulazione).

Il concessionario deve garantire la raccolta dei rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri, aree di pertinenza e parcheggi e il conferimento nelle aree di stoccaggio.

Spetta al concessionario coordinarsi con la locale Azienda dei rifiuti per il ritiro e lo smaltimento.

I rifiuti cimiteriali si classificano in:

- rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione;
- rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali;
- rifiuti solidi urbani.

Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione

Da questa procedura rimangono esclusi i rifiuti derivanti dall'attività di esumazione ed estumulazione che devono essere gestiti come previsto dall'art. 13.1.

Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

I rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali sono costituiti da materiali lapidei, copritomba provvisori, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, residui di muratura e similari.

Rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani sono costituiti da: carta e cartone; contenitori in vetro e/o plastica, imballaggi in plastica; frazioni di metallo o leghe (vasi, cornici e accessori vari); risultanze della manutenzione del verde cimiteriale, scarti di fiori e piante, composizioni vegetali (corone, cuscini) e similari.

La locale Azienda per lo smaltimento dei rifiuti ha attivato il servizio di raccolta differenziata. Il concessionario ha, pertanto, l'obbligo di organizzare il servizio con modalità differenziata, utilizzando gli appositi contenitori localizzati all'interno di ogni area cimiteriale. Il concessionario deve provvedere alla vuotatura dei cestini/bidoni presenti all'interno dell'area cimiteriale e conferirne il contenuto nei cassonetti, per la raccolta dei rifiuti solidi.

Spetta al concessionario garantire la pulizia dell'area destinata allo stazionamento dei contenitori dei rifiuti, anche quando questi sono posti all'esterno, ma comunque sull'area di pertinenza o parcheggio della struttura cimiteriale.

Il concessionario deve occuparsi della compilazione del formulario e dei registri di carico e scarico dei rifiuti per i quali la normativa vigente prevede la tenuta.

Art. 13.4 - Manutenzione aree a verde interne al cimitero

Il soggetto affidatario dovrà provvedere alla manutenzione delle aree cimiteriali a verde pubblico mediante rasatura dei prati in modo che l'altezza dell'erba non sia superiore ai 5/8 cm e comunque da effettuarsi almeno tre volte l'anno, all'inizio (giugno) e nel corso della stagione estiva ed in prossimità della commemorazione dei defunti, della sfalcatura e l'estirpazione delle erbe infestanti presenti sia sul suolo che sugli interstizi dei manufatti di proprietà del comune, la raccolta delle foglie, la raccolta di rami caduti a terra, nonché l'effettuazione di periodico diserbo dei viali e sentieri in modo da mantenere sempre decorosi i percorsi interni.

Il taglio dell'erba prevede la raccolta immediata del materiale di risulta. Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

L'intervento specifico di diserbo dovrà comunque garantire la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea e arbustiva.

All'interno delle aree cimiteriali dovrà essere eseguita la potatura di siepi, cespugli ed alberi a basso fusto, mentre sulle aree delle sepolture private tali operazioni saranno eseguite, su segnalazione dell'ufficio comunale, quando queste eccedano le misure previste e non venga provveduto da parte di chi ne ha il dovere; in tutti i casi dovrà provvedere allo smaltimento di tutti i materiali di risulta.

Le operazioni di potatura delle siepi andranno eseguito almeno 2 volte all'anno.

Art. 13.5 Manutenzione delle aree a verde e parcheggio esterne al cimitero

Il soggetto affidatario dovrà provvedere alla manutenzione del verde nelle aree esterne al cimitero comunale, compresi i parcheggi e di sua pertinenza.

Art. 13.6 Verifica periodica stato manutentivo del verde

Il concessionario deve procedere alle verifiche dello stato manutentivo del verde, predisponendo una relazione dettagliata, da trasmettere all'Amministrazione. In particolare, il concessionario deve segnalare la necessità di procedere a interventi di abbattimento, ripristino di avvallamenti/fessurazioni/voragini, manutenzione (per esempio, posa di tutori), nuove piantumazioni o altri interventi necessari a seguito di malattie delle essenze arboree, eventi atmosferici (per esempio, vento, neve, fulmini), etc.

ART. 14 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Resta a carico del concessionario la raccolta, la movimentazione, il trasporto, su idonei mezzi, a discarica autorizzata (compreso onere della discarica), di tutti i residui derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde.

Il concessionario deve svolgere le operazioni di manutenzione del verde, possibilmente, in orari in cui il flusso del pubblico è minore, prestando attenzione a non creare disagio e intralcio agli utenti e garantendo sempre la sicurezza, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.

Restano a carico del concessionario le spese per la fornitura dell'attrezzatura necessaria, dei prodotti (diserbanti, concimi, antiparassitari, etc.) e del materiale di consumo (tutori, rastrelli, etc.).

Il concessionario deve utilizzare macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente (Direttiva Macchine, marcatura CE, etc.) che dovranno essere corredate di scheda tecnica di sicurezza, a disposizione dell'Amministrazione, degli utenti e delle autorità competenti.

CAPO III – SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE VARIE

ART. 15 – MANUTENZIONI

Il soggetto affidatario del servizio si impegna, previa specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, a svolgere i lavori di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari.

Per la realizzazione delle opere verranno concordati con il soggetto affidatario tempi e oneri, relativamente ad ogni singola prestazione.

Resta comunque inteso che L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire qualunque opera di straordinaria manutenzione presso le strutture cimiteriali con imprese esterne o con proprio personale.

Art. 15.1 - interventi particolari di manutenzione del verde

Il Comune si riserva la facoltà di attribuire alla ditta aggiudicataria le operazioni di manutenzione straordinaria del verde inserito nei cimiteri comunali quali la potatura degli alberi di alto fusto, lo sradicamento di alberi malati, ecc. Modalità, tempi, oneri e forme di intervento verranno concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 16 – MIGLIORIE VARIE

La ditta aggiudicataria, nell'ambito del servizio affidato come indicato al precedente articolo n.1, dovrà effettuare a propria cura e spese, senza ricevere alcun compenso aggiuntivo e secondo quanto presentato nell'offerta tecnica, le seguenti opere e/o migliorie da eseguire presso il cimitero di del Capoluogo nel tempo massimo di mesi 12 (dodici) dalla stipula del contratto di appalto:

1) Fornitura e posa in opera dell'impianto di automazione di apertura degli accessi al cimitero del Capoluogo mediante soluzioni progettuali finalizzate ad incrementare e migliorare l'efficienza, la gestione e la manutenzione dell'impianto anche attraverso l'integrazione di un sistema di controllo centralizzato con temporizzatore ed avvisatori acustici di apertura e chiusura, conformi alla normativa vigente corredati da schede tecniche e da certificati di conformità:

2) Quelle risultanti dall'offerta tecnica quali migliorie offerte in sede di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica

L'aggiudicatario potrà, in sede di gara, proporre propri specifici interventi che abbiano la funzionalità come sopra richiesta, ma con libertà tecnologica e di pregio dei materiali impiegati.

Il progetto esecutivo riguardante le migliorie proposte saranno valutate dall'apposita commissione di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio, come indicato nel disciplinare di gara.

I progetti relativi alle migliorie proposte conterranno: relazione tecnica con descrizione di quanto proposto, computo metrico, elenco descrizioni delle singole lavorazioni proposte senza alcun riferimento di natura economica, schemi planimetrici, eventuali schede tecniche.

L'aggiudicatario, nell'ambito del servizio affidato come indicato al precedente articolo n.1, dovrà effettuare a propria cura e spese tutte le migliorie proposte senza ricevere alcun compenso aggiuntivo, pertanto ne dovrà tener conto in sede di formulazione dell'offerta.

A migliorie eseguite, nel tempo massimo di mesi dodici (12), l'ufficio tecnico procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione effettuando riscontro con gli elaborati proposti dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Qualora vengano riscontrate difformità alle migliorie eseguite si procederà alla contestazione procedendo formalmente con le modalità applicate per le opere pubbliche.

Faranno carico alla ditta aggiudicataria tutte le opere relative alla sicurezza per l'esecuzione (impalcature ecc.) nonché l'onere tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori mediante nomina di libero professionista abilitato.

CAPO IV - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

ART. 17 – INFORTUNI E DANNI

Il soggetto affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 18 – RESPONSABILITA'

Il soggetto affidatario è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali, ai sensi dell'articolo 3, per nessun motivo potranno subire interruzioni salvo cause di forza maggiore, previa comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Il soggetto affidatario è inoltre responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

Lo stesso è, altresì, responsabile direttamente dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale ed arrecati a persone e/o cose a qualunque titolo presenti in loco, da risarcire in modo adeguato.

A tale scopo il soggetto affidatario dovrà munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in oggetto, a persone e cose anche per infortunio, e per i danni derivanti all'Amministrazione comunale in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'assicurazione R.C.T. dovrà garantire il soggetto aggiudicatario per l'attività da esso svolta per conto del Comune di Acquasanta Terme, così come prevista nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere comunque:

a) l'inclusione della responsabilità degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio dell'attività svolte per conto della società appaltatrice;

b) l'inclusione della responsabilità professionale personale di ogni singolo operatore in possesso dei relativi titoli;

c) che nella definizione di terzi ai fini dell'assicurazione sono compresi gli utenti dei servizi.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, ad Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il massimale della R.C.T. professionale del singolo operatore non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere, fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente", tutte le figure professionali, gli incaricati, i collaboratori, i prestatori d'opera e simili (anche con rapporti di lavoro precario e/o flessibile) previsti dalle leggi vigenti eventualmente utilizzati dalla ditta appaltatrice.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione al danno biologico e alle malattie professionali.

Le coperture assicurative, nei termini richiesti, dovranno avere decorrenza dal giorno di inizio del servizio in oggetto e scadenza alla data stabilita contrattualmente quale termine del presente appalto.

Il contratto assicurativo deve prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti di chicchessia, compresa l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti. Copia della predetta assicurazione dovrà essere consegnata all'ente entro 30 giorni dalla stipulazione e comunque prima dell'avvio del servizio.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'impresa appaltatrice anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale la ditta affidataria dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.

In difetto vi provvederà l'ente direttamente o a mezzo di altra impresa addebitando l'importo alla ditta affidataria maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali.

È esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale e del suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione.

È fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione della ragione sociale.

ART. 19 – DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Ufficio Tecnico o dei Servizi Cimiteriali del Comune tutte quelle circostanze e fatti che possano impedire il regolare inizio e svolgimento del servizio e di attenersi alle istruzioni impartite.

ART. 20 – DOTAZIONE DEI MEZZI

Il soggetto affidatario dovrà essere in possesso di mezzi, veicoli, attrezzi e materiali idonei all'espletamento di tutti i servizi richiesti.

La complessiva dotazione dovrà essere mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in relazione al variare delle esigenze, a spese dell'impresa e senza diritto alcuno a maggiori compensi ed indennità di sorta.

Il Comune potrà richiedere l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi od altro che ritenga più idonei all'espletamento dei servizi richiesti.

Potrà, inoltre, autorizzare, su proposta della ditta affidataria, l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego di nuove attrezzature a spese dell'impresa stessa e senza variazione del compenso.

ART. 21 – PERSONALE IMPIEGATO

Il soggetto affidatario dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente per assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato.

Il personale dovrà avere età non inferiore ad anni 18, essere fisicamente idoneo e munito di autorizzazione sanitaria e dovrà indossare un'apposita uniforme con contrassegno della ditta e un tesserino indicante le generalità dell'operatore.

Dovrà, inoltre, tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo.

In particolare deve:

- a) presentarsi in perfetto ordine nella persona e con uguale divisa da lavoro;
- b) presentarsi in servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare, bere alcolici e dall'utilizzare il telefono cellulare durante le cerimonie funebri;
- d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi e delle attrezzature dei quali fa uso;

Allo stesso personale, è fatto rigoroso divieto di:

- a) eseguire all'interno dei Cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti i Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

Il soggetto affidatario dovrà, su motivata richiesta del Comune, sostituire il personale che eventualmente si trovasse in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti.

L'aggiudicatario è tenuto ad intervenire, su chiamata per situazioni di emergenza e di pericolo per la pubblica incolumità da parte del Comune (Amm.ne comunale, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Protezione Civile).

I nominativi del personale addetto allo svolgimento dei servizi, con le relative qualifiche saranno comunicati preventivamente dal concessionario all'Ufficio Servizi Cimiteriali (presso l'Ufficio Servizi Demografici), insieme con l'indicazione dell'eventuale responsabile del coordinamento.

Tutto il personale assegnato ai servizi in oggetto dovrà essere assunto con rapporto di lavoro dipendente o ad esso equiparato.

È fatto obbligo alla ditta concessionaria di esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Acquasanta Terme, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 23.12.2013, allegato tra i documenti della procedura negoziata, il concessionario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ART. 22 – RAPPORTO DI LAVORO - CLAUSOLA SOCIALE

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente dell'Aggiudicatario e quindi indicato nel libro paga dell'Aggiudicatario stesso.

L'Aggiudicatario deve attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile successivamente stipulato per la categoria.

ART. 23 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto affidatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali ed assicurative. Si obbliga altresì ad osservare ed applicare tutte le norme

relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.

In particolare, ai lavoratori dipendenti della società aggiudicataria ed occupati nei servizi del presente appalto dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Il soggetto affidatario dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopra citati e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse o le venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando non siano state corrisposte ai lavoratori le somme dovute o la vertenza sia stata risolta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione di osservanza degli obblighi e di soddisfazione dei relativi oneri.

ART. 24 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI – PIANI DI SICUREZZA

I lavori oggetto del presente appalto sono stimati di consistenza inferiore ai limiti per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

L'aggiudicatario è pertanto tenuto ad attuare quanto previsto dal proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il soggetto affidatario è responsabile, sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Il soggetto affidatario è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, in particolare dovrà osservare le misure generali di tutela definite dal

D. Lgs. 81/2008. Ai sensi di tale legge il datore di lavoro del soggetto affidatario dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale il proprio piano operativo di sicurezza, in riferimento ai servizi svolti negli ambienti del presente capitolato, nonché i nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed alla compilazione dell'eventuale modulo DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenza), se predisposto dall'Amministrazione di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il Concessionario conforma la propria attività alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed alle eventuali successive norme in materia di sicurezza, nonché alla normativa ed ai protocolli predisposti per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Concessionario dovrà inviare al Comune, le comunicazioni previste dal D. Lgs. 81/2008 per l'individuazione del soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, oltre a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal Capitolato, con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L'aggiudicatario dovrà consegnare, altresì, il proprio protocollo predisposto per il contrasto della diffusione del COVID-19 nonché rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tanto le disposizioni di cui al detto protocollo quanto quelle derivanti dalla normativa e dai protocolli, ad ogni livello, predisposti a tal fine.

L'aggiudicatario dovrà fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale ordinariamente previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che quelli previsti dalla normativa e dai protocolli COVID-19.

Le gravi o ripetute violazioni di tali piani da parte dell'aggiudicatario, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario dovrà inoltre curare in particolare:

- il mantenimento dei cimiteri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità dei cimiteri;
- l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni del Decreto Legislativo 81/2008;
- le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, il coordinamento con l'Amministrazione comunale;
- che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

ART. 25 – REPERIBILITA' STRAORDINARIA

Il personale in servizio del soggetto affidatario dovrà celermente intervenire, in caso di necessità, durante l'orario di apertura del cimitero comunale, previa richiesta da parte del comune di Acquasanta Terme anche a mezzo contatto telefonico, entro 1 ora dalla richiesta stessa, pena l'applicazione della prevista penale.

Il servizio dovrà garantire e provvedere ad eseguire una reperibilità per l'intera durata del contratto, tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi inclusi per ricevere richieste di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e per provvedere all'assegnazione dei posti salma.

Durante tali periodi dovrà altresì essere garantita la presenza della squadra di operai necessaria ad espletare il servizio di sepoltura.

Ogni cimitero del comune dovrà essere dotato di apposito cartello in cui sia ben evidenziato il numero telefonico a cui rivolgersi in caso di necessità.

Il personale del soggetto aggiudicatario dovrà intervenire entro 1 ora dalla chiamata per reperibilità urgente - anche e soprattutto in orario serale e/o notturno - in caso di malfunzionamento dei cancelli elettrici e, in particolare, nel caso in cui i cancelli restassero aperti, dovrà provvedere alla chiusura meccanica degli stessi.

ART. 26 – DISINFESTAZIONE ED USO DI PRODOTTO CHIMICI

Il soggetto affidatario dovrà garantire la fornitura e l'uso di prodotti consentiti dalle leggi vigenti in materia e regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità, nonché garantire che tutti i prodotti pericolosi vengano manipolati ed usati unicamente da personale specializzato e patentato a norma di legge.

ART. 27 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I rapporti amministrativi e di servizio tra la ditta affidataria ed il Comune si svolgeranno tramite l'Ufficio Servizi Cimiteriali inserito nell'ambito dei Servizi Demografici – Area Affari Generali.

Il soggetto affidatario dovrà comunicare a detto Ufficio entro quindici giorni dall'aggiudicazione del servizio l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze operante di regola nell'ambito dei cimiteri, nonché le modalità per il loro reperimento. Le successive variazioni dovranno essere preventivamente comunicate.

Il soggetto affidatario si impegna ad istituire e a comunicare all'Amministrazione comunale ed ai cittadini uno o più numeri telefonici per eventuali comunicazioni o informazioni sul servizio svolto presso i cimiteri o per la segnalazione di eventuali disservizi connessi con la gestione.

ART. 28 – CONTROLLI

Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto del presente capitolato e verificherà la fondatezza di segnalazioni pervenute da cittadini, pompe funebri e altri soggetti. Con scadenza trimestrale concorderà un incontro con i responsabili del soggetto affidatario per valutare la regolarità dei servizi, la corretta esecuzione degli stessi e per programmare gli interventi idonei al miglioramento del servizio stesso.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli uffici comunali preposti e comunicata alla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, o nel caso che le stesse siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

ART. 29 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro per il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali, qualora la ditta aggiudicataria espressamente diffidata non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute alla ditta aggiudicataria ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 30 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare il contratto.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, è vietata la cessione del contratto.

La violazione del divieto di subappalto di cui al comma 1 del presente articolo comporta la possibilità di risolvere il contratto da parte del Comune appaltante.

La violazione del divieto di cessione del contratto, di cui al precedente comma 2, comporta la risoluzione automatica del contratto.

ART. 31 – PENALITA'

Per ogni deficienza di servizio imputabile al soggetto affidatario ovvero inadempienza agli obblighi contrattuali verrà applicata a carico della ditta aggiudicataria (previa contestazione scritta degli addebiti) una penalità da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 520,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a suo insindacabile giudizio alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 36.

In particolare vengono fissate le seguenti penalità:

- a) per ogni ora o frazione d'ora di ritardo dell'orario fissato per l'esecuzione delle prestazioni riguardanti inumazioni, tumulazioni, esumazione, estumulazioni e traslazioni € 100,00;
- b) per avere eseguito per conto terzi lavori nell'ambito del cimitero in assenza di apposita autorizzazione € 260,00;
- c) per ogni singolo mancato svuotamento dei cestini portarifiuti entro il termine indicato, o il mancato ritiro delle corone dopo la loro appassitura o per la mancata pulizia del cimitero da fiori o altro € 50,00;
- d) per non avere raccolto e smaltito entro la giornata i materiali di risulta provenienti dai lavori in appalto € 260,00;
- e) per mancato ripristino dei vialetti € 260,00;
- f) per mancato intervento per reperibilità urgente € 520,00;
- g) per mancato rispetto delle norme contenute nel piano di sicurezza € 520,00;
- h) per mancato taglio dell'erba entro i termini stabiliti € 260,00;
- i) per comportamento irrispettoso e offensivo verso i cittadini l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità della applicazione congiunta della penale di cui alla successiva lettera j) € 520,00
- j) per comportamento lesivo dell'immagine dell'Amministrazione € 520,00
- k) per ogni mancata esecuzione dei servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione o traslazione € 520,00;

L'importo delle penalità applicate verrà detratto dal pagamento della successiva rata di pagamento.

Art. 31.1 - Mancata realizzazione delle miglorie di cui all'articolo 16 del CSA

La ritardata realizzazione delle miglorie di cui sopra, scaduti i termini previsti all'articolo 16 nel capitolato speciale per la realizzazione delle miglorie, verrà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno di

ritardo e per ogni singola miglioria non realizzata, fino ad un massimo di giorni 30 di ritardo per ogni singola miglioria. Trascorso tale termine, l'UTC procederà alla quantificazione del costo per la realizzazione della/e migliorie ed alla decurtazione del costo della miglioria non realizzata/e sul certificato di pagamento dei compensi dovuti ai sensi dell'art.22. Qualora l'importo da decurtare fosse superiore alla rata da corrispondere, la differenza verrà decurtata nella rata successiva ed oltre.

Si precisa che è facoltà dell'ente appaltante di affidare ad altra ditta l'esecuzione delle migliorie non realizzate.

Le contestazioni verranno formulate dal Comune per iscritto, a mezzo pec. L'Affidatario potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro 10 gg.. (dieci) dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dall'Affidatario.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Le penali operano di pieno diritto senza necessità di costituzione in mora dell'Aggiudicatario.

Nel caso in cui risulti, da controlli dell'Autorità superiori, violazione di sorta delle normative, l'aggiudicatario sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla Legge.

ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per reati accertati e per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (art. 109 del D. Lgs 50/2016), recesso (art. 110 del D. Lgs 50/2016).

L'Amministrazione comunale a seguito di ripetute infrazioni da parte dell'aggiudicatario può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando all'Aggiudicatario i motivi, mediante PEC, e con la possibilità di affidare il servizio a terzi in danno all'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Aggiudicatario
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Aggiudicatario
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore
- per motivi di pubblico interesse
- impiego del personale non dipendente dell'aggiudicatario
- interruzione del servizio senza giusta causa
- grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, atto a compromettere il risultato del servizio
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
- subappalto del servizio
- cessione del contratto a terzi
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione
- destinazione dei locali affidati all'Aggiudicatario ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato
- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere previste in sede di offerta
- mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta
- mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in sede di offerta

In ogni caso di risoluzione addebitabile all'impresa appaltatrice, quest'ultima incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni, l'Ente Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto d'appalto:

- a) in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- b) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- c) nei casi di morte dell'Imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- d) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

In tutti i casi è fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

ART. 33 - MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto motivato dell'Amministrazione Comunale. Dell'assunzione dell'atto viene data comunicazione all'aggiudicatario con notificazione a termini di Legge.

ART. 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove esso non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dello stesso.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 35 SCIOPERO

In caso di scioperi o di cause di forza maggiore la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione preventiva e tempestiva all'Amministrazione Comunale; successivamente si provvederà allo scomputo degli accrediti relativi ai servizi non forniti.

ART. 36 – GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, alla stipula del contratto, una “garanzia definitiva” ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Le spese inerenti allo svincolo di tale cauzione sono integralmente a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra alle stesse accessoria e conseguente, sono a totale carico del soggetto affidatario.

ART. 38 – CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune ed il concessionario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati e per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI

Come previsto dal testo unico in materia di privacy, Reg. UE 679/2016, tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso il Comune di Acquasanta Terme Area Amministrativa e trattati nei limiti consentiti dalle predette normative.

I dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici per l'espletamento di adempimenti di legge. Gli interessati godono dei diritti in materia di accesso, rettifica, aggiornamento, completamento e cancellazione di dati erranei, nonché di opposizione al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Acquasanta Terme, titolare del trattamento.

L'aggiudicatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili forniti.

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003 T.U. sulla privacy e successive modifiche e integrazioni), pertanto i dati forniti potranno essere utilizzati dall'aggiudicatario solo per le finalità inerenti alla gestione del presente contratto e il medesimo si impegnerà a custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa essere venuto eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardano gli utenti e l'Amministrazione comunale.

ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia ed in particolare alle norme in materia di appalti pubblici di servizi vigenti al momento della gara e al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni, nonché ai vigenti regolamenti comunali in materia.